

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **380/1987** (ECLI:IT:COST:1987:380)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **ANDRIOLI**

Camera di Consiglio del **14/10/1987**; Decisione del **15/10/1987**

Deposito del **04/11/1987**; Pubblicazione in G. U. **27/11/1987**

Norme impugnate:

Massime: **3569**

Atti decisi:

N. 380

ORDINANZA 15 OTTOBRE-4 NOVEMBRE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 645, secondo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 30 marzo 1985 dal Presidente del Tribunale di Firenze, iscritta al n. 485 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 291- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 marzo 1985 (comunicata il 10 aprile e notificata l'11 giugno successivi; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291- bis dell'11 dicembre 1985 e iscritta al n. 485 R.O. 1985) sul ricorso proposto dalla Ditta ESP-IM contro la s.n.c. Ditta Calderone e C. per conseguire decreto ingiuntivo, il Presidente del Tribunale civile di Firenze ha sollevato d'ufficio e giudicato rilevante e, in riferimento agli artt. 24 e 97 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 645 co. 2 c.p.c. sul riflesso che tale norma consente al debitore ingiunto un'opposizione che - trattata con il rito ordinario e con i tempi della giustizia civile - apre la via di una lunghissima dilazione dell'adempimento;

che avanti la Corte le parti non si sono costituite e che ha spiegato intervento, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato argomentando e concludendo, con atto depositato il 31 dicembre 1985, per la inammissibilità e comunque per l'infondatezza della proposta questione;

Considerato che - in disparte i dubbi sulla sua tempestività - la questione nei termini in cui il giudice a quo l'ha proposta si risolve nel generico auspicio di un giudizio di opposizione che non sia caratterizzato dai tempi lunghi dell'ordinario processo ma abbia connotati di maggiore snellezza e celerità, il suo scioglimento sfugge al ministero di questa Corte ed è riservato al Parlamento e, pertanto, ne va dichiarata l'inammissibilità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 645 co. 2 c.p.c., sollevata, per contrasto con gli artt. 24 e 97 Cost., con ordinanza 30 marzo 1985 del Presidente del Tribunale civile di Firenze (n. 485 R.O. 1985).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 4 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.